



**Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura
2017-2019**

Decreto Ministeriale n. 45 del 24/06/2019

VADEMECUM

**La gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali
che si raccolgono nelle attività di pesca**



SOMMARIO

PREMESSA	5
ACRONIMI e ABBREVIAZIONI	6
DEFINIZIONI	7
Definizioni da Direttiva (UE) 2019-883 - Articolo 2 dal punto 1 al punto 9	10
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	11
ANALISI NORMATIVA RIFIUTI APPLICABILE	13
Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi	13
CLASSIFICAZIONE RIFIUTI	17
PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	18
CODIFICA Il Codice europeo del rifiuto (CER)	22
Registro di carico e scarico dei rifiuti	24
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	29
GESTIONE INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	41
Caratteristiche tecniche dell'area attrezzata per la raccolta dei rifiuti nei porti di piccole dimensioni	41
Caratteristiche tecniche dell'“Isola nel porto”	41
I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DISLOCATI NELL'AREA PORTUALE	42
APPROFONDIMENTI	43

PREMESSA

L'obiettivo del documento, sviluppato in ambito del "Programma Nazionale Triennale della pesca e l'acquacoltura 2017-2019 – decreto ministeriale n. 45 del 24/06/2019", è quello di orientare i comandanti delle navi (pescherecci) ad una corretta gestione dei rifiuti in riferimento alla normativa vigente, attraverso l'analisi delle norme che regolano la gestione dei rifiuti delle navi e dei residui di carico, la classificazione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento.

Le aree portuali situate sulle coste italiane e le città nate e sviluppate attorno sono una risorsa strategica per lo sviluppo economico e sociale. I porti producono ricchezza e facilitano la crescita occupazionale richiamando investimenti. D'altra parte, la gestione non controllata delle attività portuali possono avere impatti negativi sull'ambiente, qualità dell'acqua e dell'aria del suolo, derivante da una maggiore produzione di rifiuti ecc.

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, sono numerosi gli strumenti normativi (protocolli, convenzioni, risoluzioni e accordi) adottati a livello internazionale, nazionale e regionale per la riduzione dell'inquinamento dei mari.

In particolare, la Direttiva 2000/59/CE, recepita dal D.Lgs. del 24 giugno 2003 n. 182, si propone di ridurre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi imponendo a tutte le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta prima di lasciare il porto.

La Direttiva, a questo scopo, ha previsto uno strumento efficace per delineare un modello di gestione integrata ambientale che favorisca la riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi attraverso l'elaborazione del Piano di raccolta rifiuti da nave e dei residui del carico.

In particolare relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti.

I Comandanti delle navi non soggette a notifica (pescherecci), dovranno provvedere ad organizzarsi autonomamente per consegnare i rifiuti prodotti.

Nel documento, pur avendo citato tutta la normativa di interesse e applicabile, sono state approfondite parti delle normative che riguardano i pescherecci differenziando le attività in due casi:

- A. porti dove è presente il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi; (Si applica il D.Lgs. 182/2003) Rif. Paragrafo "Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi" Caso "A" In questo caso i pescherecci faranno riferimento ai Piani emessi dall'Autorità competente.
- B. porti dove non è presente il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi (Si applica il D.Lgs. 152/2006) Rif. Paragrafo "Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi" Caso "B" In questo caso i pescherecci faranno riferimento alle Ordinanze emesse dall'Ufficio Circondariale Marittimo/Comandante del porto.



ACRONIMI E ABBREVIAZIONI

ADR: Accord Dangereuses Route, è l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 agosto 1962.

CER: catalogo europeo dei rifiuti; i codici CER sono delle sequenze numeriche, composte da 6 cifre riunite in coppie, volte ad identificare un rifiuto in base al processo produttivo da cui è originato; il primo gruppo identifica il capitolo, mentre il secondo usualmente il processo produttivo. La modifica dei codici CER, intervenuta con l'introduzione nel 2002 del nuovo catalogo europeo dei rifiuti, non consente una rappresentazione biunivoca tra uno dei codici soppressi del 2001 ed uno o più dei codici nuovi; infatti, alcuni codici nuovi sono solo parzialmente specificazione di codici preesistenti. Ciò di per sé non comporta difficoltà nella quantificazione contabile dei rifiuti raccolti e smaltiti tuttavia, non agevola raffronti statici fra i tre anni considerati.

COOU: Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, è composto dalle aziende che si occupano della raccolta e della destinazione dell'olio lubrificante usato e dagli impianti di smaltimento e rigenerazione.

FIR: il Formulario di Identificazione dei Rifiuti è il documento che accompagna la spedizione dei rifiuti prodotti durante il trasporto effettuato da un trasportatore autorizzato
IMO: International Maritime Organization, è un'organizzazione intergovernativa, alla quale aderiscono la quasi totalità degli Stati, avente lo scopo di formulare regolamentazioni in qualsiasi materia riguardante la navigazione, al fine di migliorare la sicurezza della nave, della navigazione e della vita umana in mare. L'IMO è articolata in una Assemblea, un Segretariato, un Consiglio Esecutivo (40 Stati membri), cinque Comitati principali e nove sottocomitati.

MARPOL: convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, è un accordo internazionale per prevenire l'inquinamento del mare.

MEPC: Marine Environment Protection Committee, è uno dei cinque comitati dell'IMO, creato nel 1985 come ente ausiliario all'Assemblea, che si occupa dell'adozione e degli emendamenti delle convenzioni e delle loro regole nonché delle misure per assicurare la loro entrata in forza.

MUD: modello unico dichiarazione rifiuti

ppm: parti per milione, è una unità di misura adimensionale che indica un rapporto tra quantità misurate omogenee di un milione a uno.

RAEE: rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

RU: rifiuti urbani

TCE: Trattato che istituisce la Comunità europea, poi cambiato in Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

TEU: twenty-foot equivalent unit, è un contenitore lungo venti piedi che viene usato come unità di misura standard di volume nel trasporto dei contenitori.

DEFINIZIONI

Acque di lavaggio o “slop”: derivano da operazioni di pulizia delle cisterne delle navi contenenti residui di idrocarburi e sono considerate rifiuti oleosi, anche se la presenza di oli in tracce è inferiore allo 0,1%.

Acque di sentina o “bilge water”: sono acque a contenuto oleoso, provenienti dai vani motori dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti. Essendo acque stoccate in apposite vasche, dette vasche di sentina, ed avendo del particolato solido trasportato lungo il tragitto di scolo che sedimenta nelle vasche, a seconda del tenore in acqua e della densità si parla di acque di sentina o fanghi (sludge). Le acque di sentina hanno un contenuto di olio compreso fra l'1% ed il 10%.

Acque di zavorra o “ballast”: sono acque utilizzate dalle navi cisterna per bilanciare la distribuzione dei carichi a bordo e per raggiungere un livello di affondamento ottimale alla navigazione.

Acque nere o “sewage”: sono le acque di scarico, nere e grigie, provenienti dai vari servizi (bagni, cucine...) a bordo della nave.

Centro di raccolta dei Raee

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. mm) centro di raccolta definito e disciplinato ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera mm), del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, presso il quale sono raccolti, mediante raggruppamento differenziato, anche le diverse tipologie di Raee.

Deposito preliminare alla raccolta

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. cc). Il deposito temporaneo di cui all'art. 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell'allegato I e al punto R13 dell'allegato II della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Deposito temporaneo

Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

- 1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al **regolamento (CE) 850/2004**, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- 3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;



5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

Detentore

Il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.

Emissione

Le emissioni in atmosfera di cui all'**articolo 268, comma 1, lettera b)**.

Gestione

La raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.

Imbarcazioni da diporto: unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative (art. 2 c. 1 lett. g del D.Lgs. 182/03).

Impianto portuale di raccolta: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave e dai residui del carico (art. 2 c. 1 lett. e del D Lgs. 182/03).

Luogo di raggruppamento

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, art. 4 lett. pp). Deposito preliminare alla raccolta dei Raee domestici organizzato dai distributori ai sensi dell'articolo 11 del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Produttore di rifiuti

Il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti, cioè il **produttore iniziale** e chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti, cioè il **nuovo produttore**.

Residui del carico: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne, e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra (ballast), qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui. I residui del carico sono costituiti generalmente da carico avariato o che ha perso le caratteristiche commerciali ed è stato rifiutato dal ricevitore; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuori uscite (art. 2 c. 1 lett. d del D.Lgs. 182/03).

Rifiuti: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi" (art. 6 c. 1 lett. a del D.Lgs. 22/97).

Rifiuti assimilabili agli urbani o "garbage": sono rifiuti non pericolosi destinati al recupero

Rifiuti prodotti dalle navi: i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina (art. 2 c. 1 lett. c del D.Lgs. 182/03).

Raccolta

Il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui all'art. 183 lettera "mm" D.Lgs. 152/2006, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Raccolta differenziata

La raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.



Recupero

Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

Rifiuto pericoloso

Rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. 152/2006.

Rifiuti portuali

Scarti prodotti dalle navi che transitano all'interno dell'area in questione.

Rifiuti speciali

Rifiuti derivanti dalle seguenti attività:

- a) attività agricole e agro-industriali;
- b) attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c) lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) lavorazioni artigianali;
- e) attività commerciali;
- f) attività di servizio;
- g) attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) attività sanitarie.

Rifiuti urbani

Si definiscono urbani ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Smaltimento

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

L'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.

Sottoprodotto

Qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'art. 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'art. 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;



- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Comma 2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.

Veicolo fuori uso

Per "veicoli fuori uso" si intendono i veicoli a motore (appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II parte A della direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a motore a tre ruote come definiti dalla direttiva 2002/24/CE, con esclusione dei tricicli a motore) a fine vita che costituiscono un rifiuto.

Definizioni da Direttiva (UE) 2019-883 - Articolo 2 dal punto 1 al punto 9

(In fase di recepimento)

- 1) **«nave»:** *un'imbarcazione di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino, compresi i pescherecci, le imbarcazioni da diporto, gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili e le imbarcazioni galleggianti;*
- 2) **«convenzione MARPOL»:** *la convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, nella versione aggiornata;*
- 3) **«rifiuti delle navi»:** *tutti i rifiuti, compresi i residui del carico, prodotti durante le operazioni di servizio di una nave o durante le operazioni di carico, scarico e pulizia, e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, II, IV, V e VI della convenzione MARPOL, **nonché i rifiuti accidentalmente pescati;***
- 4) **«rifiuti accidentalmente pescati»:** *rifiuti raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca;*
- 5) **«residui del carico»:** *i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo, che rimangono sul ponte, nella stiva o nelle cisterne dopo le operazioni di carico e scarico, comprese le eccedenze di carico e scarico e le fuoriuscite, siano essi umidi, secchi o trascinati dalle acque di lavaggio, a eccezione delle polveri del carico che rimangono sul ponte dopo che questo è stato spazzato o della polvere sulle superfici esterne della nave;*
- 6) **«impianto portuale di raccolta»:** *qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;*
- 7) **«peschereccio»:** *qualsiasi nave equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura di pesce o di altre risorse marine viventi;*
- 8) **«imbarcazione da diporto»:** *una nave di qualsiasi tipo, con scafo di lunghezza pari o superiore a 2,5 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione, destinata all'utilizzo per finalità sportive o ricreative e non impegnata in attività commerciali;*
- 9) **«porto»:** *un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature progettate principalmente per consentire l'attracco di navi, compresa la zona di ancoraggio all'interno della giurisdizione del porto.*

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 152/06 Codice dell'ambiente
- Codice della navigazione, approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942
- D.P.R. n. 328 del 15 febbraio 1952
- Legge n. 662 del 29 settembre 1980 (ratifica della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi detta MARPOL)
- Direttiva 2000/59/CE del 27 novembre 2000 recepita con D.Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 (articolo 4) Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico
- Legge "salva infrazioni" n. 135 del 25 settembre 2009 ha modificato il comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 182/2003
- D.M. 148 del 01.04.1998 Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli art. 12, 18 comma 2, lettera m), e 18 comma 4, del D.Lgs. n. 22/97
- D.M. Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
- DECRETO 17 novembre 2005, n. 269: Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
 - DECRETO 12 maggio 2016, n. 101
 - DECRETO 20 gennaio 2017
 - DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264
 - DECRETO 15 febbraio 2018
 - DECRETO 28 dicembre 2018
 - DECRETO 27 settembre 2010 come modificato dal DECRETO 24 giugno 2015
 - D.M. 5 febbraio 1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
 - D.M. 12 giugno 2002, n. 161 Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.
- Direttiva del Ministero dell'Ambiente 9 aprile 2002, Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e del Ministro dell'Industria 4 agosto 1998, n. Gab/Dec/812/98
- Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati individuati, rispettivamente, dal decreto ministeriale 1 aprile 1998 n. 145, e dal decreto ministeriale 1 aprile 1998, n. 148.
- D.I. 20/06/2017 n. 91 ... modifiche allegato D, parte IV del D.Lgs. 152/06 sulla classificazione dei rifiuti
- D.Lgs. 13/01/2003 n. 36 attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti



- D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 (articolo 19) Trattamento esclusivo dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed elettroniche (RAEE)
- Sentenza della Corte di Giustizia UE, 9 giugno 2005, sez III, causa C-270/03,
- IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E IL MINISTRO DELLA SANITÀ D.M. 16/05/1996, N. 392
- DPR 15/07/2003 N. 254 (articolo 8, comma 3) Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31/07/2002, n. 179 e Legge 25/01/2006, n. 29
- LEGGE 4 giugno 1982, n. 438
- Legge 27 febbraio 2002, n. 16
- Regolamento CE n. 1272/2008 "CLP"
- La Direttiva quadro sulle acque (WFD2*) - Water Framework Directive) (direttiva 2000/60/CE
- L. 08/07/1986, n. 349 Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale
Direttiva (UE) 2019-883 DEL PARLAMENTO EUROPEO del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (In fase di recepimento)
- Dispaccio RAM 3836 03.10.2013 Raccolta e smaltimento reti da pesca in disuso e/o confiscate
- Decreto legislativo 24 giugno 2003, n.182 (rifiuti navali) come modificato dal DECRETO 22 dicembre 2016 del MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE "Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico.

ANALISI NORMATIVA RIFIUTI APPLICABILE


Gestione dei rifiuti prodotti dalle navi

Con il D.Lgs. n. 182 del 24 giugno 2003 l'Italia ha recepito la direttiva comunitaria 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

Obiettivo del decreto è ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio italiano, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per gli stessi rifiuti e residui.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 182/2003, relativamente ai porti dello Stato in cui è competente l'Autorità portuale, la stessa Autorità è tenuta, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo, ad elaborare un Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.

L'Autorità portuale è tenuta altresì a dare immediata comunicazione del Piano alla Regione competente per territorio che valuta ed approva lo stesso piano, integrandolo, per gli aspetti relativi alla gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006.





A

Porti dove è presente il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi

→ I pescherecci applicano il Piano di raccolta rifiuti da nave e dei residui del carico

Esempio di parte di un Piano

Individuazione delle aree portuali riservate alla ubicazione dei contenitori di raccolta esistenti, ovvero dei nuovi eventualmente previsti

Impianti di raccolta esistenti OLII ESAUSTI, FILTRI OLIO, CONTENITORI OLIO, BATTERIE ESAURITE, RSU, CARTA, PLASTICA, VETRO, RIFIUTI SPECIALI DELLA PESCA

Presso l'area portuale sono ubicati contenitori sia per la raccolta dei R.S.U. indifferenziati, sia per la raccolta dei rifiuti differenziati.

Data la stretta connessione tra il tessuto urbano ed il porto, i contenitori dei rifiuti non sono di esclusivo utilizzo degli utenti del porto, ma anche dagli abitanti della zona, delle attività produttive-commerciali presenti e dei turisti. Gli stessi sono ubicati:

1. Via xxxxxxx, di fronte al civico n. 3: - n. 3 cassonetti da 1000 litri per rifiuti solidi urbani; - n. 1 cassonetto da 1000 litri per plastica e alluminio/metallo; - n. 1 cassonetto per carta/cartone; - n. 2 cassonetti per vetro;
2. Via xxxxxx, fronte civico n. 4 (sotto il ponte della ferrovia): - n. 3 cassonetti da 1000 litri per rifiuti solidi urbani; - n. 1 cassonetto da 1000 litri per plastica e alluminio/metallo; - n. 7 cassonetti da 240 litri dati in concessione ai locali del porticciolo; - n. 3 cassonetti da 360 litri per carta/cartone; - n. 1 cassonetto da 120 litri per vetro;
3. Via xxxxxxx: - n. 2 cassonetti da 1000 litri per rifiuti solidi urbani; - n. 2 cassonetti da 360 litri per carta/cartone;
4. locale scalo/imbarco: - n. 1 cassonetto da 120 litri per RD vetro.

Nei dintorni del porticciolo xxxxx, inoltre, sono stati posizionati contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, sebbene gli stessi siano prioritariamente destinati all'utilizzo degli esercizi commerciali.

L'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti è attuata dall'Amministrazione Comunale, su tutto il territorio, pertanto anche nell'area portuale di xxxxx, a mezzo della società XXXX. L'Amministrazione ha esteso, a partire dal xxxxxx, il servizio "ECOCAR" anche presso il porto di xxxx. Tale servizio, svolto a mezzo di un autocarro, viene utilizzato per il conferimento gratuito di rifiuti speciali pericolosi (oli minerali e vegetali, filtri, batterie esaurite, solventi, vernici, etc.).

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 1” in calce al documento.

B

Porti dove non è presente il Piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi

I Comandanti delle navi non soggette a notifica (pescherecci), devono provvedere ad organizzarsi autonomamente per smaltire i rifiuti prodotti

GESTIONE DEI RIFIUTI IN CASO DI NON APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 GIUGNO 2003, N. 182

➔ SI APPLICA IL D.LGS. 152/2006 E S.M.I

➔ CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA NAVI NON SOGGETTE A NOTIFICA ARTICOLO 6 D.LGS. 182/2003

I rifiuti derivanti dalle normali attività di bordo, non pericolosi, potranno essere conferiti presso appositi cassonetti dislocati nell'area e/o presso gli impianti portuali di raccolta, in cui saranno presenti anche cassonetti dedicati alla raccolta delle frazioni differenziate (carta, plastica, vetro, metalli, ecc.).

I rifiuti speciali, pericolosi e non, e gli oli esauriti e residui oleosi dovranno essere obbligatoriamente conferiti presso gli impianti di raccolta portuali negli orari stabiliti dall'Autorità competente nel porto, previa concertazione con gli operatori interessati.

Diversamente, per le acque nere, dovrà essere predisposto un idoneo servizio per il loro prelievo, utilizzando un autocarro con cisterna scarrabile. I liquidi possono essere pompati direttamente dal bordo delle imbarcazioni o dalla ditta autorizzata che si recherà presso un apposito impianto di depurazione per lo scarico dei rifiuti autorizzato.

La raccolta dei rifiuti genericamente prodotti nell'area portuale I rifiuti indifferenziati devono essere raccolti mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori e conferiti, a cura del produttore, presso i cassonetti predisposti.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 2” in calce al documento.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI

NOZIONE DI RIFIUTO (Decreto legislativo n. 152/2006 parte IV – gestione dei rifiuti)

- ➔ **Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza o oggetto che:**
rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (elenco delle categorie di rifiuti da Q1 a Q16) e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. **(Categorie di rifiuti (all. A della parte 4^):** Q1: residui di produzione e di consumo; Q2: prodotti fuori norma; Q3: prodotti scaduti; Q4: sostanze accidentalmente riversate, perdute ... Q6: elementi inutilizzabili (a es. batterie fuori uso,...) Q7, Q8 Q16: qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate).
- ➔ **Sono rifiuti della nave** quelli, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della MARPOL 73/78.
- ➔ Invece **sono residui di carico** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.
- ➔ **Cosa s'intende per rifiuti portuali**
Quando si fa riferimento ai **rifiuti portuali**, si vuol intendere quel complesso di scarti prodotti dalle navi che transitano all'interno dell'area in questione. Entrando nel dettaglio, la tipologia di materiale prodotto dalle imbarcazioni spazia dalle sostanze liquide ai composti solidi. Si tratta, ad esempio, di scarti alimentari e sanitari, imballaggi e contenitori di plastica da trasporto, ecc. Tra questi si annoverano anche le cosiddette **acque di sentina** e quelle di zavorra. Nel primo caso il rifiuto consiste nelle acque di scolo che defluiscono nella parte bassa dello scafo, mentre nel secondo si parla di acque che contribuiscono a garantire stabilità all'imbarcazione.

RIFIUTI RECUPERATI IN MARE DA PESCHERECCI DURANTE L'ATTIVITÀ DI PESCA

- ➔ **I rifiuti recuperati in mare durante le attività di pesca non devono essere ricaricati in mare. Il comandante del peschereccio, una volta tornato in porto, deve avvisare il sindaco dei rifiuti raccolti in mare, al quale compete l'obbligo di raccogliarli e gestirli secondo legge.**
- ➔ **In alternativa nei porti dove sono presenti gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti il comandante può conferire i rifiuti raccolti in mare insieme ai rifiuti prodotti a bordo senza pagare alcuna tariffa.**

¹ Cass. Pen., sez. 6, 10 giugno 2005, n. 33034; conforme Id., 9 dicembre 2014, n. 51149.

² Cass. Pen. sez. 3, 12 giugno- 3 settembre 2018, n. 39430.

³ Cfr. per tutte, da ultimo Cass. Pen., sez. 3, 4 novembre 2014, n. 50634, De Ponte e, per la giurisprudenza amministrativa, Tar Sardegna, sez. I, n. 928, del 11 novembre 2014.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 3” in calce al documento.



PROCEDURA PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Lo strumento che è utilizzato per classificare un rifiuto è l'Elenco Europeo dei Rifiuti che porta all'individuazione del corretto codice CER e della caratteristica di pericolosità o di non pericolosità attribuita al rifiuto.

In caso di rifiuto pericoloso devono essere definite le specifiche **caratteristiche di pericolo H** (all. I Parte IV D.Lgs. 152/2006).

Vi sono molti casi, tuttavia, in cui il rifiuto non è riconducibile ad un processo produttivo codificato, e per questo che occorre caratterizzare il rifiuto.

CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO

Per caratterizzazione si intende determinare le caratteristiche del rifiuto attraverso la raccolta di tutte le informazioni del processo da cui trae origine, le materie prime utilizzate o le sostanze con cui entrano in contatto e le relative schede di sicurezza necessarie per lo smaltimento finale. In alcuni casi è necessaria l'analisi di caratterizzazione.


Analisi di caratterizzazione

Analisi chimica per determinare la composizione e la pericolosità o meno dello stesso e ha lo scopo di fornire indicazioni fondamentali come tipo e origine del rifiuto, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, criticità, ecc.

I RIFIUTI SONO CLASSIFICATI SECONDO L'ORIGINE, IN:

➡ **1 RIFIUTI URBANI**

➡ **2 RIFIUTI SPECIALI**
che secondo le caratteristiche di pericolosità si dividono in:





CLASSIFICAZIONE RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti Urbani

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lett. g);
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale, diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Rifiuti urbani per assimilazione

L'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008) dispone che è competenza dello Stato determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani; **sono esclusi dalla possibilità di assimilazione:**

- I rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superfici > di 450 mq in Comuni fino a 10.000 abitanti e > di 750 mq. in Comuni con oltre 10.000 abitanti;
- I rifiuti derivanti da aree produttive compresi i magazzini, salvo i tratti di rifiuti prodotti da uffici, mense, bar, ecc.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 4” in calce al documento.



CLASSIFICAZIONE RIFIUTI SPECIALI

Sono Rifiuti Speciali

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i), l), m), n) (lettere abrogate).

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI

Sono "pericolosi": i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco europeo dei rifiuti (cosiddetto CER).

Per esempio: 16 01 07 * filtri dell'olio. Nel caso in cui la descrizione del rifiuto contenga un riferimento specifico alla presenza di sostanze pericolose, il rifiuto sarà pericoloso solo se tali sostanze sono presenti in quantità superiori ai valori limite previsti dalla Direttiva sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose.

ACCERTAMENTO ANALITICO DEL RIFIUTO

La classificazione del rifiuto mediante analisi - Voci a specchio

Processo che genera una sola categoria di rifiuto

Per un rifiuto è previsto un solo CER, sia esso pericoloso o non pericoloso, una volta che al rifiuto è stato assegnato il CER che gli compete, la classificazione è esaustiva e l'iter di classificazione è terminato.

Processo che genera due categorie di rifiuto

Diversa è la situazione quando per un processo è previsto che si generino due categorie di rifiuti a cui competono due codici speculari uno pericoloso e uno non pericoloso. Per questo rifiuto, se il detentore decide di effettuare la scelta del codice del rifiuto non pericoloso, essa può avvenire solo per via analitica, infatti essendo il ciclo produttivo di origine uno solo, la presenza o l'assenza di sostanze pericolose nel rifiuto, così da farlo classificare o meno come rifiuto pericoloso, potrà essere individuata solo caratterizzandolo in modo rappresentativo, corretto, completo ed esaustivo.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 5” in calce al documento.




PROCESSO DI CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La classificazione dei rifiuti si prefigge due scopi:

- determinare a quale tipo di codice appartiene il rifiuto, se a quelli **pericolosi assoluti**, **non pericolosi assoluti** o se il rifiuto appartiene a una voce con un codice **“a specchio”** (può essere pericoloso oppure non pericoloso secondo i casi);
- assegnare le caratteristiche di pericolo codificate HP 1...HP 15.

Metodologia di valutazione e classificazione dei rifiuti pericolosi



Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 5” in calce al documento.



CODIFICA Il Codice europeo del rifiuto (CER)

Come attribuire il corretto codice CER

Per attribuire il corretto codice ad un rifiuto è utile procedere come segue:

- 1. Identificare la fonte**, o meglio l'attività produttiva che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, (ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99);
- 2. Esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto**; se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre
- 3. Definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16**; se nessuno di questi codici risulta adeguato
- 4. Utilizzare il codice 99** (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1. se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 6” in calce al documento.

SANZIONI

Per il reato di **Fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente)**,

L'art. 258 c.4 del D.Lgs. 152/2006 lo punisce con:
Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni.

E il D.Lgs. 231 con
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la calcolo nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende).

Per la Gestione illecita di rifiuti

L'art. 259, c.1 del D.Lgs. 152/2006 lo punisce con:
Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni e sanzione amministrativa fino a 26.000 €

E il D.Lgs. 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote.
(significa da € 38.700 a € 387.250,00).

Art. 483 codice penale Libro II Titolo VII

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.
Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Se si sbaglia la classificazione e caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe affidare il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati.

Quindi... Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione Illecita di Rifiuti.

L'art. 259, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 lo punisce con Sanzione Penale dell'arresto fino a 2 anni e Sanzione Amministrativa fino da € 1.550,00 a € 26.000,00.

Il D.Lgs. 231/2001 con Sanzione pecuniaria (che va da 150 a 250 quote...).

Art. 259 del D.Lgs 152/2006

Traffico illecito di rifiuti

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.



REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI

Il registro di carico e scarico è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni.

SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE

Sono tenuti a compilare il registro di carico e scarico ai sensi dell'art. art. 190, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche:

Per la produzione di rifiuti

- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi,
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) [industriali] e d) [artigianali] del comma 3 dell'art. 184,
- Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184,
- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi che adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità (art. 190, comma 1 ter):
 - a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti;
 - b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

Per la gestione di rifiuti

- Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, smaltimento o recupero di rifiuti;
- Nuovi produttori di rifiuti;
- Enti e imprese che effettuano commercio e intermediazione di rifiuti;
- Soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali nell'ambito di un trasporto intermodale, in attesa di essere presi in carico da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.

SOGGETTI ESCLUSI

Sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro ai sensi dell'art. art. 190, comma 1-bis:

- le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali

MODELLI E GESTIONE DEL REGISTRO

I modelli vigenti del registro di carico e scarico dei rifiuti sono quelli definiti dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 148.

Modello A: per i soggetti che producono, recuperano, smaltiscono, trasportano o commerciano e intermediano rifiuti con detenzione;

Il modello A è obbligatorio per seguenti soggetti:

- Produttori;
- Recuperatori;
- Smaltitori;
- Trasportatori;
- Intermediari e commercianti con detenzione.

Modello B: per i soggetti che commerciano e intermediano rifiuti senza detenzione.

Il D.Lgs. 152/2006, all'art. 190, comma 5, prevede che i registri siano numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata e vidimata.

I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti.

Il D.Lgs. 16/01/2008, n. 4 ha modificato l'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, stabilendo, al comma 5, che i registri di carico e scarico dei rifiuti siano "*numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti*".

La Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.

Il registro può essere tenuto mediante strumenti informatici che utilizzino carta non a modulo continuo (quindi formato A4 conforme ai modelli A e B e regolarmente numerata) e non è più necessario quindi l'uso delle stampanti ad aghi.

La possibilità di utilizzare carta formato A4, è dettata dall'art.190 comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 7” in calce al documento.



SANZIONI

Omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma, D.Lgs. n. 152/2006)

Enti ed Imprese che omettono di tenere o tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.600,00 a Euro 15.500,00.

I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'art. 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500,00 euro a 93.000,00 euro.

La sanzione è ridotta da Euro 1.040,00 a Euro 6.200,00 nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

Inesattezze e/o incompletezze nella tenuta del registro di carico e scarico (art. 258 comma 5, D.Lgs. n. 152/2006)

Se le indicazioni contenute nel registro sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.

Mancata conservazione (art. 258 c.5, D.Lgs. n. 152/2006)

In caso di mancata conservazione dei registri si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 260,00 a Euro 1.550,00.



ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL REGISTRO

FIGURA 1 - FRONTESPIZIO MODELLO A

Rifiuti - A - 1				
REGISTRO DI CARICO E SCARICO				
ALLEGATO A				
1. DITTA: ROSSI & C				
Residenza o domicilio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA				
Codice Fiscale: 01234567897				
Ubicazione dell'esercizio: VIA DELLE INDUSTRIE,7 - BOLOGNA				
2. ATTIVITA' SVOLTA				
PRODUZIONE			<input checked="" type="checkbox"/>	
RECUPERO			<input type="checkbox"/>	codice:
SMALTIMENTO			<input type="checkbox"/>	codice:
TRASPORTO			<input type="checkbox"/>	
INTERMEDIAZIONE E COMMERCIO CON DETENZIONE			<input type="checkbox"/>	
3. TIPO DI ATTIVITA':				
4. REGISTRAZIONE:	N.	Del	e N.	Del
5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:				
A) STATO FISICO				
1 - Solido pulverulento				<input type="checkbox"/>
2 - Solido non pulverulento				<input type="checkbox"/>
3 - Fangoso palabile				<input type="checkbox"/>
4 - Liquido				<input type="checkbox"/>
B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLO				
H01 esplosivo				<input type="checkbox"/>
H02 comburente				<input type="checkbox"/>
H03A facilmente infiammabili (incluso estremamente infiammabile)				<input type="checkbox"/>
H03B infiammabile				<input type="checkbox"/>
H04 irritante				<input type="checkbox"/>
H05 nocivo				<input type="checkbox"/>
H06 tossico (incluso molto tossico)				<input type="checkbox"/>
H07 cancerogeno				<input type="checkbox"/>
H08 corrosivo				<input type="checkbox"/>
H09 infetto				<input type="checkbox"/>
H10 teratoqeno				<input type="checkbox"/>
H11 mutageno				<input type="checkbox"/>
H12 a contatto con l'acqua libera gas tossici o molto tossici				<input type="checkbox"/>
H13 sorgente di sostanze pericolose				<input type="checkbox"/>
H14 ecotossico				<input type="checkbox"/>



COLDIRETTI

VADEMECUM - La gestione dello smaltimento dei rifiuti speciali che si raccolgono nelle attività di pesca

FIGURA 2 - REGISTRO PRODUTTORE

ROSSI & C - Cod. fisc. 01234567897

Scarico [] Carico [x] del 10/05/2007 n° 1 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 670,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	Annotazioni
Scarico [] Carico [x] del 15/05/2007 n° 2 Formulario n° del Rif. Operazioni di carico n°	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 300,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	
Scarico [x] Carico [] del 18/05/2007 n° 3 Formulario n° ABC124 del 18/05/2007 Rif. Operazioni di carico n° 1,2	Caratteristiche del rifiuto a)C.E.R. 15.01.01 b)Descrizione imballaggi in carta e cartone-cartoni provenienti da imballaggi di spedizione c)Stato fisico 2 - Solido non pulverulento d)Classi di pericolosità e)Rifiuto destinato a Smaltimento [] Recupero [x] R05	Quantità kg 970,000 litri metri cubi	Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto Intermediario/Commerciante Denominazione Sede C.F. Iscriz. Albo	

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO

Il formulario è un documento di tipo formale che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti nelle varie fasi del trasporto, dal produttore/detentore al sito di destinazione.

Soggetti tenuti al Formulario

Da quanto disposto all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, discende che l'obbligo del formulario sussiste sempre durante il trasporto di rifiuti effettuato da un "ente" o "impresa".

Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti previsti per il trasporto di rifiuti, compreso il modello "F" di cui al Dm 16 maggio 1996, n. 392, per gli oli minerali usati, ma non sostituisce la documentazione relativa al trasporto di merci pericolose, la normativa ADR.

Altra documentazione

Il formulario è sostituito:

1. per quanto riguarda la tratta percorsa sul territorio nazionale, dai documenti import-export previsti dal Regolamento Ce n. 1013/2006;
2. per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano di cui al Regolamento Ce n. 1013/2006 dal relativo documento commerciale (art. 7 del Regolamento Ce n. 1013/2006).

Il formulario costituisce **documentazione equipollente**, infatti al comma 13 si legge:

"..... il formulario di identificazione di cui al comma 1 costituisce documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui all'art. 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009.

Esenzioni dal formulario

L'obbligo del formulario non si applica:

1. ai rifiuti urbani trasportati dal gestore del servizio pubblico nel rispetto delle condizioni previste dalla Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. n) e all'art. 193, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006;
2. ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 Kg al giorno o di 30 litri;
3. alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle medesime attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio;
4. alla movimentazione dei rifiuti effettuata all'interno di un'area privata delimitata (all'art. 193, comma 9, D.Lgs. n. 152/2006);
5. alla movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuati percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a 10 km (art. 193 comma 9-bis introdotto D.L. 9 febbraio 2012 n.5, modificato dal Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83);



6. alla movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 c.c., dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo (art. 193 comma 9-bis introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012 n 5 modificato Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83).

Per occasionali e saltuari si intendono i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l'anno non eccedenti i 30 kg o 30 l al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 l l'anno.

Principi generali della gestione del formulario

È necessario emettere un formulario:

- Per ogni tipologia di rifiuto trasportato;
- Per ogni produttore/detentore;
- Per ogni impianto di destinazione finale.

La sosta durante il trasporto (ai sensi dell'art. 193, comma 11, D.Lgs. 152/2006) non deve essere accompagnata dal formulario nei seguenti casi:

- per la spedizione all'interno delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo;
- per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari;
- per gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto;
- per le soste tecniche per le operazioni di trasbordo.

Nei casi elencati la sosta durante il trasporto deve essere dettata da esigenze di trasporto e non superare le 48 ore, (escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione).

Struttura e modelli

Il modello vigente di identificazione dei rifiuti è quello definito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1998 n. 145 "Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti.

Il D.M. n. 145/98 contiene l'approvazione del modello riportato negli allegati A e B al decreto) e stabilisce all'art. 2, comma 1, che:

- il formulario di identificazione deve essere emesso da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B;
- qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco.

Numerazione e stampa

I formulari sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze 29/11/1978, di attuazione del D.P.R. n. 627/78.

La vendita dei formulari da parte del rivenditore deve avvenire nel rispetto di quanto previsto all'art.10 del D.M. Finanze 29/11/1978.

I formulari devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie (numeri di serie e progressivi prestampati).

Gli estremi dell'autorizzazione alla tipografia devono essere indicati su ciascun modulo.

Vidimazione e annotazioni

I formulari di identificazione devono essere:

- numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate o dalle Camere di Commercio o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti;
- annotati sul registro IVA-acquisti.



L'art. 4, comma 2, del D.M. n. 145/98 precisa che, prima dell'utilizzo, deve essere registrata sul registro IVA acquisti la fattura di acquisto del bollettario con i formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi.

La vidimazione dei formulari è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria.

La Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. f) precisa che la vidimazione può essere effettuata solo se risultano già compilate le voci del Frontespizio del bollettario o della prima pagina del modulo continuo: "Ditta ... , residenza ... , codice ... , formulario dal n. ... al n....".

La parte del frontespizio relativa a "Ubicazione dell'esercizio ..." può, invece, essere compilata anche dopo la numerazione e vidimazione, ma deve comunque precedere sempre l'emissione del primo formulario.

Tenuto conto che ciascun formulario si compone di quattro esemplari di cui tre a ricalco, la vidimazione può essere apposta sul primo di essi, purché risulti visibile anche sugli altri tre.

Emissione del formulario

Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. n. 152/2006 comma 2, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
- controfirmato su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formulario resta presso il produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore.

Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e una viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006).

In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) al fine dell'esclusione della responsabilità (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgs. n. 152/2006).

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nella Scheda Sistri – Area movimentazione o nel formulario di identificazione di cui al comma 1 dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico (art. 193 comma 3, D.Lgs. n. 152/2006).

Il formulario deve accompagnare il trasporto di ogni tipologia di rifiuto (ferma restando l'esenzione già segnalata), da esso devono risultare, in particolare, i seguenti dati:

- dati identificativi del produttore e del detentore;
- dati identificativi del trasportatore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- modalità di trasporto, data e percorso dell'instradamento;
- dati identificativi del destinatario;
- tipologia di impianto di destinazione.

Da chi deve essere compilato il formulario?

Il formulario deve essere compilato, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti e solo controfirmato dal trasportatore (art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006).



Chi è responsabile di quanto è contenuto nel formulario?

La responsabilità è in capo al produttore, infatti il trasportatore non ha responsabilità di ciò che è indicato sul formulario, se non nelle difformità riscontrabili con la diligenza dovuta sulla base dell'incarico/servizio offerto (art. 193 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006).

Oltre a garantire il controllo della movimentazione dei rifiuti, il formulario assolve la delicata funzione di esentare il produttore/detentore dei rifiuti dalla responsabilità per il corretto recupero o smaltimento degli stessi.

La responsabilità del produttore (art. 188 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006) è esclusa a condizione che il produttore/detentore:

- conferisca i rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento;
- riceva la quarta copia del formulario firmata dal destinatario finale entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore (6 mesi in caso di trasporto transfrontaliero).

La responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è sempre esclusa in caso di conferimento al servizio pubblico di raccolta.

Formulario e registro

I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti e gestiti. A tal fine:

- gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, sia nella registrazione di scarico effettuata dal mittente produttore/detentore, che in quella di carico effettuata dal destinatario, nonché in quella effettuata dall'eventuale trasportatore terzo e/o dell'intermediario dei rifiuti;
- per l'intermediario/commerciante l'obbligo è solo di indicare il numero del formulario, non di "integrare" il registro con il formulario di cui non è previsto che ne abbia copia;
- il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.

Il collegamento tra ogni registro ed i formulari si realizza presso ciascuno dei soggetti coinvolti nella medesima operazione ed obbligati alla tenuta di detto registro.

Conservazione del formulario

L'art. 193, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 dispone che le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni dalla data della loro emissione.

Mancata accettazione del carico

In caso di mancata o parziale accettazione del carico non sono previste norme precise. Si ritiene che in applicazione dei principi generali in materia si possa procedere come segue:

- **se un carico è stato accettato dall'impianto di destinazione solo per una certa quantità:**
 - l'impianto emette un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti che il trasportatore riporta al produttore;
 - il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico, la quantità respinta, il codice alfanumerico del secondo formulario e i motivi della mancata accettazione del carico;
- **se un carico è stato respinto dall'impianto di destinazione:**
 - il destinatario trattiene una fotocopia del formulario come prova dell'avvenuto diniego;
 - il produttore indica nello spazio annotazioni dell'operazione di scarico che la quantità è stata respinta e i motivi della mancata accettazione del carico;
 - il produttore effettua successivamente un'operazione di scarico quando il rifiuto verrà avviato ad attività di recupero/smaltimento.

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Intestazione

SERIE E NUMERO

Sono indicati i prefissi alfabetici di serie e il numero progressivo attribuito dalla tipografia autorizzata (es. XRB 303851/07).

DATA

La data che deve essere riportata a fianco dei suddetti “serie e numero” è la data di emissione, cioè di compilazione, del formulario, e dovrà, ovviamente, essere uguale per tutte e quattro le copie.

La data di emissione può non corrispondere a quella riportata alla voce “data/.....inizio trasporto” di cui al punto 10 del formulario.

Quest’ultima si riferisce alla data ed ora di partenza del trasporto.

Le due date possono essere diverse poiché la data di emissione del formulario identifica il momento in cui il documento è stato compilato e non necessariamente, tale data, corrisponde alla partenza del rifiuto dalla sua posizione.

Possono essere due date coincidenti, ma la data di inizio trasporto non potrà mai essere antecedente alla data di emissione.

È OBBLIGATORIO INSERIRE LA DATA E L’ORA DI INIZIO DEL TRASPORTO NEL FORMULARIO?

Nel D.M. n. 145/1998 si precisa che nella quarta sezione del formulario il produttore/detentore e il trasportatore nella casella 10 devono trascrivere la data e l’ora di partenza. Nella sezione quinta, casella 11, il destinatario dei rifiuti dovrà indicare se il carico è stato accettato o respinto e la data di arrivo, cioè di fine del trasporto.

L’indicazione degli orari è utile ai fini di una completa “tracciabilità” del trasporto dei rifiuti, dal momento che la data di effettuazione del trasporto può non coincidere con quella di emissione del formulario. La mancanza dell’orario di inizio trasporto è rilevante a fronte di un controllo.

NUMERO REGISTRO

Questo numero è quello proprio del registro del soggetto che rimane in possesso della copia del formulario di sua competenza. Di conseguenza, è un numero che varia sulle diverse copie del formulario, poiché il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario finale apporranno ciascuno il numero del proprio registro, nel rispetto delle diverse scadenze di annotazione.

Il numero di registro non sarà indicato subito ma dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario smaltitore o recuperatore nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l’annotazione operazioni di carico/scarico.

Le annotazioni nel registro di carico e scarico devono avvenire secondo le scadenze temporali previste dall’art. 190, comma 1-quater, D.Lgs. 152/2006.

Per tutta la fase del trasporto il formulario, quindi, è sprovvisto del numero di registro in quanto solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il “numero di registro”.

COME INDICARE IL NUMERO DI REGISTRO SE IL SOGGETTO NON È OBBLIGATO ALLA TENUTA?

Qualora un soggetto non sia obbligato alla tenuta di tale registro, pur essendo tuttavia obbligato in ordine al formulario per la fase di trasporto, provvederà ad indicare l’esonero dall’obbligo di registro nell’apposito spazio “annotazioni del formulario”, e conserverà il formulario.



Casella 1

PRODUTTORE / DETENTORE

Dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impianto o unità locale di partenza del rifiuto;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali o l'autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività.

Casella 2

IMPIANTO DESTINATARIO

Dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'unità locale di destinazione del rifiuto;
- Il numero di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di recupero/smaltimento o gli estremi della comunicazione di inizio attività.

Casella 3

TRASPORTATORE DEL RIFIUTO

Dati relativi all'impresa che effettua il trasporto dei rifiuti:

- Denominazione o ragione sociale dell'impresa;
- Codice fiscale dell'impresa;
- Indirizzo dell'impresa;
- Il numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, che equivale alla data di prima iscrizione o di rinnovo della stessa. Qualsiasi integrazione dell'iscrizione all'Albo integra l'iscrizione originaria senza modificarne la data.

Annotazioni

In questa sezione devono essere riportate eventuali annotazioni.

Si propongono alcuni esempi non esaustivi:

- esenzione dalla tenuta del registro;
- nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione;
- nel caso in cui, per concrete esigenze operative o imprevisti tecnici, un trasporto di rifiuti venga effettuato dallo stesso trasportatore con veicoli diversi o da trasportatori diversi, devono essere indicati gli estremi identificativi dei diversi trasportatori (nominativo, codice fiscale, numero iscrizione/albo), dei diversi mezzi utilizzati (es. targa automezzo), il nominativo del conducente e la firma di assunzione di responsabilità;
- in caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), la tratta ferroviaria o marittima interessata (al formulario devono essere altresì allegati i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo);
- in caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso, effettuato per motivi eccezionali, con la conseguente emissione di un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario (in cui il trasportatore deve figurare come detentore) devono essere

indicati il motivo del trasbordo, il codice del primo formulario e il nominativo del produttore di origine; mentre sul primo formulario devono risultare il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti. Al produttore iniziale dovrà comunque essere restituita la quarta copia del primo e del secondo formulario emesso.

Casella 4

DESCRIZIONE DEL CODICE RIFIUTO

Descrizione codificata indicata nell'Elenco europeo dei rifiuti e, se necessario qualunque altro elemento utile che consenta di identificare il rifiuto con il massimo grado di accuratezza, in particolare nel caso di codici generici (quelli con 99 alle ultime due cifre).

CODICE EUROPEO (CER)

Va riportato il codice CER completo (sei cifre) e il relativo nome codificato.

STATO FISICO

Va riportato il codice o la descrizione dello stato fisico del rifiuto:

- Solido polverulento;
- Solido non polverulento;
- Fangoso palabile;
- Liquido.

CARATTERISTICHE DI PERICOLO

Solo per i rifiuti pericolosi devono essere riportate le caratteristiche codificate di pericolo (codici H da 1 a 14 indicati nell'allegato D al D.Lgs. 152/2006 come modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 in vigore dal 21 agosto 2014).

N. COLLI / CONTENITORI

Può essere indicato il numero delle unità trasportate.

Nel caso di trasportatori che prendono da più soggetti durante il tragitto le medesime tipologie di rifiuti (es. conferimento di rifiuti ospedalieri), al fine di poter identificare ciascuna parte del carico con relativo formulario, sarebbe opportuno che i vari colli o fusti fossero contraddistinti da etichetta riportante anche il numero del formulario.

Casella 5

DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

In questa casella va inserita l'indicazione della destinazione del rifiuto, operazioni di recupero o smaltimento. Dovrebbe altresì essere riportato il codice di una delle operazioni elencate negli allegati C e B del D.Lgs. 152/2006.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Solo nel caso di smaltimento in discarica (operazioni D1, D5 e D12) devono essere specificate le caratteristiche necessarie per dimostrare l'ammissibilità del rifiuto in relazione al tipo di discarica e la compatibilità del rifiuto stesso con le prescrizioni dell'autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 e del D.M. 13 marzo 2003. In ogni caso le caratteristiche chimico/fisiche possono essere indicate allegando un certificato di analisi.



Casella 6

QUANTITÀ, PESO A DESTINO

Va indicata la quantità dei rifiuti trasportati espresse in Kg o in litri. La quantità dei rifiuti trasportati indicata dal produttore/detentore sul formulario può essere, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, approssimativa e solo stimata. In questo caso però deve essere contrassegnata la casella “(.)” relativa alla voce “Peso da verificarsi a destino”. La quantità ricevuta dovrà essere precisata dal destinatario nella quarta copia del formulario. Nel caso si sia nell'impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto del trasporto è opportuno indicare la quantità (in kg) o il volume (in litri) sul formulario barrando la casella per la verifica del peso a destino. Sul registro in modo analogo si indicherà la quantità e, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà in seguito a completare i dati annotando, con data e firma, la quantità effettiva nella casella “Annotazioni”.

COME VA GESTITA LA QUARTA COPIA DEL FORMULARIO?

Ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 152/2006 il formulario deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore/detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore/detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore che provvede a trasmetterne una al produttore/detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni, assieme al registro di carico e scarico su cui sono annotate le operazioni dei trasporti relativi ai formulari in oggetto.

La responsabilità del produttore/detentore sul corretto smaltimento/recupero dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3) cessa in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta (D.Lgs. 152/2006, art. 188, comma 3).

Nel caso in cui non si riceva la quarta copia del formulario, è possibile richiedere (prima dello scadere del terzo mese) al trasportatore se ha spedito la quarta copia e ulteriori spiegazioni, ma sicuramente allo scadere del terzo mese, qualora non si reperisse la quarta copia, va effettuata la comunicazione alla Provincia.

Ogni altra documentazione (come “copia conforme” del formulario) non garantisce l'esclusione di responsabilità.

COME SI PROCEDE DIFRONTA ALLA PERDITA O SMARRIMENTO DEL FORMULARIO?

È opportuno fare una denuncia di perdita o smarrimento ai Carabinieri e conservarla assieme alla restante documentazione relativa ai rifiuti (per esempio: registro di carico e scarico rifiuti, se dovuto).

Casella 7

PERCORSO

Il percorso, ossia l'instradamento, deve essere indicato solo se diverso dal più breve.

Casella 8

NORMATIVA ADR O RID

Se, per le specifiche caratteristiche del rifiuto, il trasporto è sottoposto alle norme:

- ADR (trasporto su strada di merci pericolose)
- RID (trasporto per ferrovia di merci pericolose)

deve essere contrassegnata la casella (SI). In caso contrario la casella (NO).

Il formulario di identificazione non sostituisce la documentazione prevista da dette norme.

COME È DISCIPLINATO IL TRASPORTO DI RIFIUTI OLTRE FRONTIERA?

Ai sensi dell'art. 193, comma 8, D.Lgs. 152/2006 il formulario è validamente sostituito, per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, dai documenti previsti dalla normativa comunitaria di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale.

L'art. 188, comma 3, lettera b), D.Lgs. 152/2006 stabilisce inoltre che in materia di esclusione della responsabilità del produttore per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine per il produttore per ricevere la quarta copia del formulario (documenti per il trasporto internazionale) è elevato da tre a sei mesi e che, in caso di mancato ricevimento, costui deve effettuare la comunicazione alla Regione. Ma in nessun articolo è previsto l'obbligo di controfirma a destino e restituzione entro tre (sei) mesi al produttore.

Si ricorda che nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, le attività di carico e scarico, di trasbordo, nonché le soste tecniche all'interno dei porti e degli scali ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci non rientrano nelle attività di stoccaggio purché siano effettuate nel più breve tempo possibile e non superino comunque, salvo impossibilità per caso fortuito o per forza maggiore, il termine massimo di sei giorni a decorrere dalla data in cui hanno avuto inizio predette attività (art. 193 c. 12, D.Lgs. 152/2006).

Casella 9

FIRME PRODUTTORE E TRASPORTATORE

Nella casella vanno riportate le firme del produttore / detentore e la controfirma del trasportatore.

La firma del produttore/detentore comporta l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel formulario. Per firma del trasportatore si intende la sottoscrizione da parte della persona fisica che effettua il trasporto, conducente, il quale non assume responsabilità per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

Casella 10

COGNOME E NOME DEL CONDUCENTE

Devono essere indicati in modo leggibile il cognome e il nome del conducente del mezzo.

TARGA AUTOMEZZO

Deve essere sempre indicato in modo leggibile l'identificativo del mezzo di trasporto. Si ricorda che il mezzo deve essere inserito nel parco mezzi dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per il trasporto dello specifico rifiuto.

TARGA RIMORCHIO

Deve essere indicata la targa del rimorchio che effettua il trasporto.

DATA/ORA INIZIO TRASPORTO

Deve essere sempre indicata la data e l'ora di partenza.

Casella 11

ESITO DEL TRASPORTO

Nello spazio riservato il destinatario dichiara che il carico è stato:

- accettato per intero;
- accettato per la seguente quantità;
- respinto per le seguenti motivazioni; Data, ora e firma del destinatario.



Nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni. Il carico può essere accettato parzialmente o respinto per motivazioni che attengono, per esempio, alla non corretta classificazione del rifiuto o alla non conformità con il certificato analitico che lo accompagna.

SANZIONI

Chiunque effettua il trasporto dei rifiuti senza il formulario o indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00. Se nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti si forniscono false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche fisico-chimiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto si applica la pena di cui all'art. 483 del Codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, reclusione fino a 2 anni).

Se le indicazioni contenute nel formulario sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00; la stessa pena si applica in caso di mancata conservazione o invio alle autorità competenti del formulario.

“errore materiale di trascrizione ...” oppure “di compilazione”.

- se si tratta di indicazioni di dati incompleti o inesatti nel loro contenuto sostanziale, l'art. 258 comma 4 del TUA prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.600,00 a € 9.300,00;
- per dati formalmente incompleti o inesatti, in relazione ai quali però è possibile (da registri, FIR dichiarazione M.U.D.) risalire a tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, l'art. 258 co. 5 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria inferiore, da € 260,00 a € 1.550,00, rispetto alla precedente.



ESEMPI DI COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

FIGURA 1 - FORMULARIO PRODUTTORE

Allegato B		Numero Registro	Data Emissione Formulario	18/05/2007
Formulario Rifiuti				
1 Produttore o Detentore				
Denominazione o Ragione sociale ROSSI_C				
Unità Locale VIA DELLE INDUSTRIE, 7 BOLOGNA (BO)				
Codice Fiscale 01234567897	Numero Autorizzazione / Albo		del	
2 Destinatario				
Denominazione o Ragione sociale RECUPERO SPA				
Luogo di Destinazione VIA LECCO, 1 TORINO (TO)				
Codice Fiscale 88776655446	Numero Autorizzazione / Albo XXX12		del 05/05/2005	
3 Trasportatore				
Denominazione o Ragione sociale TRASPORTI SRL				
Indirizzo VIA GIOTTO, 1 PADOVA (PD)				
Codice Fiscale 12345670009	Numero Autorizzazione / Albo 22222		del 02/01/2005	
Trasp. di rif. non peric. prodotti nel proprio stabilimento [] di				
Annotazioni				
4 Caratteristiche del Rifiuto				
Denominazione / Descrizione del rifiuto imballaggi in carta e cartone - cartoni provenienti da imballaggi di spedizione				
CODICE EUROPEO RIFIUTI 15.01.01	STATO FISICO 2 Solido non pulverulento	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	N.COLLI/CONTENITORI 4	
5 Destinazione del Rifiuto		CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE		
[x] Recupero [] Smaltimento R05				
6 Quantità		7 Percorso		8 Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID
[x] Kg. 970	[] Litri			[SI] [NO]
Lordo 2.000,000	Tara 1,000	[x] Peso da verificarsi a destino		
9 Firme				
Firma del Produttore / Detentore		Firma del Trasportatore		
10 Modalità e Mezzo di Trasporto		Targa automezzo AA123CC	Targa rimorchio	
Cognome e Nome Conducente FRANCO BARTOLI		Data e Ora Inizio Trasporto 18/05/2007 18.00.00		
11 Riservato al Destinatario				
Si dichiara che il carico è stato: [] Accettato per intero [] Accettato per la seguente quantità: [] Kg.				
[] Respinto per le seguenti motivazioni:				
Data	Ora	Firma del Destinatario		



CONTROLLI

Produttore

Corretta classificazione del rifiuto prodotto. L'analisi del rifiuto risulta necessaria, all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, per dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità. Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà procedere ad effettuare una nuova analisi.	
Corretta classificazione dei rifiuti pericolosi (in vigore dal febbraio 2015).	Allegato D del D.Lgs. 152/2006 (Mod. dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014)
Rispetto dei limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo dei propri rifiuti presso il luogo dove sono stati prodotti.	art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/2006
Conferimento a ditta autorizzata al trasporto o ad un soggetto autorizzato ad operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti o al Servizio pubblico di raccolta.	art.188 comma 1 del D.Lgs. 152/2006
Corretta annotazione dell'operazione di carico (quando il rifiuto viene prodotto) e di scarico (quando il rifiuto viene avviato al recupero/smaltimento) nel registro di carico e scarico (se obbligato ai sensi dell'art. 190) entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.	art. 190 comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006
Numerazione e vidimazione dei formulari di identificazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, o dalle Camere di Commercio o dell'ufficio competente della Provincia o della Regione e dell'annotazione sul registro IVA-acquisti.	art. 193 comma 7 del D.Lgs. 152/2006
Controllo del ricevimento della 4° copia del formulario di identificazione o, in mancanza, comunicazione alla Provincia.	art. 188 comma 3 del D.Lgs. 152/2006
Conservazione del registro integrato con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti prodotti per 5 anni dalla data dell'ultima registrazione.	art. 190 comma 2 del D.Lgs. 152/2006

MUD

In generale

In primo luogo, si ricorda che il **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)** è lo strumento con il quale si realizza la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, un adempimento che consente di raccogliere ed elaborare statisticamente i dati sui rifiuti raccolti dai Comuni, prodotti da imprese ed enti, trasportati, intermediati, commercializzati e sottoposti a trattamenti finalizzati al recupero o allo smaltimento.

Chi è obbligato?

Relativamente ai rifiuti, l'obbligo di redigere ed inviare la Comunicazione al Catasto trova fonte nel comma 3 dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006, rubricato "Catasto dei rifiuti" che dispone quanto segue: "Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 184, comma 3, lett. c), d), e g) **comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura** territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, **le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività**. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.

Per maggiori dettagli si rimanda all'“Approfondimento 8” in calce al documento.

GESTIONE INDIVIDUAZIONE PUNTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'AREA ATTREZZATA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NEI PORTI DI PICCOLE DIMENSIONI

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'“ISOLA NEL PORTO”

Le “Isole nel porto” consistono in apposite strutture metalliche coperte, all'interno delle quali sono collocati differenti contenitori per la raccolta di oli usati, batterie al piombo esauste, filtri dell'olio usati ed eventualmente lattine di olio.

Con lo stesso termine “L'isola nel Porto” ci si riferisce al progetto promosso dal Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati (COOU) e dal Consorzio Obbligatorio per le Batterie al Piombo Esauste (COBAT), finalizzato a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della dispersione in mare degli oli lubrificanti usati e delle batterie esauste e sui relativi danni ambientali generati dal fenomeno del “fai da te”.

I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità alternative, a scelta del produttore:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- oppure quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- oppure limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantità.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.



I CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DISLOCATI NELL'AREA PORTUALE

I rifiuti portuali che non vengono conferiti presso gli impianti di raccolta dovranno essere raccolti tramite appositi contenitori/cassonetti dislocati nell'area portuale.

La collocazione dei contenitori nell'area portuale avverrà considerando:

- le categorie di produttori presenti nell'area portuale;
- le categorie di rifiuti che in via ordinaria devono essere conferiti;
- le principali tipologie di raccolte differenziate da attivare.

In una stessa area possono essere collocati più cassonetti in funzione della richiesta del servizio e delle condizioni oggettive dei luoghi.

Per le frazioni organiche putrescibili dovranno adottarsi delle misure aggiuntive nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, collocare i cassonetti ad una distanza di 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali (bar, supermercati, tavole calde, ristoranti, ecc.).

I contenitori dovranno essere posti in luoghi in cui si possano eseguire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi; per consentire tali operazioni da parte dei mezzi del soggetto concessionario del servizio, gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica, come anche previsto dall'art. 158 del Codice della Strada, e gli stessi non dovranno costituire intralcio alla circolazione veicolare e pedonale (art. 25 del Codice della Strada).

L'area occupata dai contenitori deve essere delimitata da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e, se necessario, devono essere installate protezioni di ancoraggio e di fermo.

I contenitori dovranno essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali; i cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti organici putrescibili dovranno disporre di chiusura ermetica non solo per impedire il rovistamento da parte di animali, ma anche per evitare la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti o di eventuali liquidi formatisi.

La capacità dei cassonetti sarà variabile in relazione al tipo di rifiuto raccolto, all'utenza portuale che ne usufruirà, considerando i relativi indici di produzione, alle dimensioni della rete stradale e alle caratteristiche dei mezzi che li devono movimentare. Sui contenitori dovranno essere chiaramente indicate le tipologie di rifiuti che in essi possono essere inseriti e le modalità di conferimento. I contenitori dovranno essere sottoposti a manutenzione, pulizia e disinfezione periodica.

Infine, per garantire il mantenimento della pulizia delle aree portuali comuni, dovranno essere dislocati appositi contenitori portarifiuti, dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate; in essi non potranno essere conferite altre tipologie di rifiuti.

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTO 1

GESTIONE DEI RIFIUTI IN CASO DI APPLICAZIONE DEL

Decreto Legislativo 24 Giugno 2003, N. 182

Nei porti in cui l'Autorità competente è l'Autorità marittima, le prescrizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 5 sono adottate, d'intesa con la regione competente, con ordinanza che costituisce piano di raccolta.

In tali porti spetta alla regione provvedere, ove necessario, anche alla predisposizione dello studio di cui al comma 2 dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché alla acquisizione di ogni altra valutazione di compatibilità ambientale inerente al piano di raccolta.

La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dalla parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), emanato in recepimento delle direttive comunitarie, che ha abrogato e sostituito, tra gli altri, il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.

Il D.Lgs. 152/06 relativamente alla gestione dei rifiuti prodotti dalle navi richiama espressamente il D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 182, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.

Conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 182/03, l'Autorità Portuale ove istituita, o l'Autorità marittima, elabora il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico del Porto.

Principali art. del Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti dalle navi) applicabili

Articolo 1 *Obiettivi*

1. Il presente decreto ha l'obiettivo di ridurre gli scarichi in mare, in particolare quelli illeciti, dei rifiuti e dei residui del carico prodotti dalle navi che utilizzano porti situati nel territorio dello Stato, nonché di migliorare la disponibilità e l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui.

Articolo 2 *Definizioni*

1. Al fine del presente decreto, si intende per:

- a) **nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);
- b) **Marpol 73/78**: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;



- c) **rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- d) **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- e) **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- f) **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- g) **imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- h) **porto:** un luogo o un'area geografica cui siano state apportate migliorie e aggiunte attrezzature tali da consentire l'attracco di navi, pescherecci ed imbarcazioni da diporto;
- i) **Autorità competente: l'Autorità portuale, ove istituita, o l'Autorità marittima.**

Articolo 3 *Ambito di applicazione*

1. Il presente decreto si applica:

- a) **alle navi, compresi i pescherecci** e le imbarcazioni da diporto, a prescindere dalla loro bandiera, **che fanno scalo o che operano in un porto dello Stato**, ad esclusione delle navi militari da guerra ed ausiliarie o di altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;
- b) ai porti dello Stato ove fanno scalo le navi di cui alla lettera a).

Articolo 4 *Impianti portuali di raccolta*

1. In attuazione del piano previsto all'articolo 5, il porto è dotato, con oneri a carico del gestore del servizio, di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico adeguati in relazione alla classificazione dello stesso porto, laddove adottata ovvero in relazione al traffico registrato nell'ultimo triennio, al fine di assicurare il rapido conferimento di detti rifiuti e residui, evitando ingiustificati ritardi e garantendo nel contempo standard di sicurezza per l'ambiente e per la salute dell'uomo raggiungibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

...omissis

6. Il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 (Catasto dei rifiuti) e 12 (Registri di carico e scarico) del decreto legislativo n. 22 del 1997. (abrogato dall'articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sostituiti dagli art. 189. Catasto e dei rifiuti. 190. Registri di carico e scarico.

Articolo 5 *Piano di raccolta e piano di gestione dei rifiuti*

1. Nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato I e tenuto conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6,

7, 10 e 14, comma 1, l'Autorità portuale, previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresentanti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto elabora un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico e ne dà immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.

...omissis

5. Nel caso di porti ricadenti nello stesso territorio regionale, l'Autorità portuale può elaborare un unico piano di raccolta dei rifiuti, purché il piano stesso indichi per ciascun porto il fabbisogno di impianti di raccolta e l'entità degli impianti disponibili.

Articolo 6 *Notifica*

1. Il comandante della nave diretta verso un porto situato nel territorio nazionale adempie agli obblighi di notifica di cui agli articoli 11, comma 3, 12 e 15, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 1997 con la compilazione del modulo di cui all'Allegato III

...omissis

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai pescherecci e alle imbarcazioni da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

...omissis

Articolo 7 *Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave*

1. Il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto.

...omissis

Articolo 10 *Conferimento dei residui del carico*

1. Il comandante della nave che fa scalo nel porto conferisce i residui del carico ad un impianto di raccolta di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni della convenzione Marpol 73/78.

...omissis

Articolo 14 *Informazione*

1. L'Autorità competente, in conformità alle disposizioni di cui all'Allegato II, informa il comandante della nave, il gestore degli impianti portuali di raccolta e gli utenti in merito agli obblighi previsti dal presente decreto.

...omissis



Allegato I (Articolo 5)

Prescrizioni relative al piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
1. Il piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico riguarda tutte le categorie di rifiuti prodotti dalle navi e di residui del carico provenienti dalle navi che approdano in via ordinaria nel porto ed è elaborato tenendo conto delle dimensioni dello scalo e della tipologia delle unità che vi approdano.

...omissis

Allegato II (Articolo 14, comma 1)

Informazioni sul sistema di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico da fornire agli utenti del porto.

1. L'Autorità competente fornisce al comandante della nave, al gestore dell'impianto portuale di raccolta ed agli altri utenti del porto un documento informativo.

...omissis

APPROFONDIMENTO 2

Gli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi

In un porto, in via ordinaria, devono essere presenti impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, opportunamente dimensionati e gestiti in relazione alle caratteristiche dello scalo e di servizi presenti nel porto e alle tipologie e frequenze dei traffici marittimi.

In generale possono prevedersi tre differenti tipi di impianti:

per un porto di grandi dimensioni, ossia interessato da frequenti ed importanti traffici merci e passeggeri, potrà prevedersi la predisposizione di specifici impianti definiti “basi operative”;

per un porto di medie dimensioni, ad esempio, interessato principalmente dall’approdo di pescherecci e imbarcazioni da diporto, gli impianti potranno assumere le caratteristiche di “aree attrezzate”;

per i porti di piccole dimensioni o interessati da un esiguo numero di imbarcazioni in approdo è comunque necessario prevedere una dotazione minima per la raccolta dei rifiuti pericolosi: l’Isola nel porto ne rappresenta un esempio. Il dimensionamento, la collocazione e le caratteristiche basilari di tali impianti, siano essi fissi, mobili o galleggianti, saranno rapportate al fabbisogno individuato nella fase di analisi dei dati storici.

Gli impianti dovranno essere strutturati in modo tale da assicurare un rapido conferimento dei rifiuti, evitando ingiustificati ritardi ai soggetti conferitori e garantendo, allo stesso tempo, i necessari standard di sicurezza per l’ambiente e la salute dell’uomo, comprese le conformità previste dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche con l’ausilio delle migliori tecnologie disponibili. Oltre alla presenza di detti impianti, nel porto dovranno essere dislocati appositi contenitori atti a raccogliere sia i rifiuti differenziati che quelli indifferenziati che non possono essere conferiti presso tali installazioni.

Estratto da considerando n. (29) della DIRETTIVA (UE) 2019/883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 (in recepimento)

Per i piccoli porti non commerciali può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell’anno.

I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio. Per i rifiuti speciali pericolosi si fa riferimento al piano di gestione rifiuti a cui è obbligato ogni singolo porto.



Principali art. del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. applicabili

Articolo 188

Responsabilità della gestione dei rifiuti

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

Art. 195

Competenze dello Stato

1. Ferme restando le ulteriori competenze statali previste da speciali disposizioni, anche contenute nella parte quarta del presente decreto, spettano allo Stato:

...omissis

comma p) **l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle acque marine**, in conformità alle disposizioni stabilite dalle norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'autorità marittima nella cui zona di competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di rifiuti da smaltire;

Art. 196

Competenze delle regioni

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195:

- a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province, i comuni e le Autorità d'ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199;
- b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza;

...omissis

Art. 197

Competenze delle province

1. In attuazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle province competono in linea generale le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in particolare:

...omissis

Art. 198
Competenze dei comuni

1. I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al l'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

...omissis

Art. 208
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

Art. 232
Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico

1. La disciplina di carattere nazionale relativa ai rifiuti prodotti dalle navi ed ai residui di carico è contenuta nel decreto legislativo 24 giugno 2003 n. 182.
2. Gli impianti che ricevono acque di sentina già sottoposte a un trattamento preliminare in impianti autorizzati ai sensi della legislazione vigente possono accedere alle procedure semplificate di cui al decreto 17 novembre 2005, n. 269, fermo restando che le materie prime e i prodotti ottenuti devono possedere le caratteristiche indicate al punto 6.6.4 dell'Allegato 3 del predetto decreto, come modificato dal comma 3 del presente articolo.
3. Ai punti 2.4 dell'allegato 1 e 6.6.4 dell'Allegato 3 del decreto 17 novembre 2005, n. 269 la congiunzione: "e" è sostituita dalla disgiunzione: "o".

Art. 265
Disposizioni transitorie

...omissis

comma 2, lettera 1), e fermo restando quanto previsto dall'articolo 188-ter e dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.



DIRETTIVA (UE) 2019/883 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (in recepimento)

del 17 aprile 2019 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE

considerando n. (17)

La raccolta differenziata dei rifiuti delle navi, compresi le reti da pesca in disuso, è necessaria per garantire un ulteriore recupero per consentire che siano preparati per il riutilizzo o il riciclaggio nella catena di gestione dei rifiuti a valle e per evitare che provochino danni agli animali e agli ambienti marini. I rifiuti spesso sono separati a bordo delle navi in conformità delle norme e degli standard internazionale e il diritto dell'Unione dovrebbe garantire che gli sforzi per separare i rifiuti a bordo non siano pregiudicati dalla mancanza di organizzazione per la raccolta differenziata a terra.

considerando n. (23)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9), i pescherecci battenti la bandiera di uno Stato membro dispongono a bordo delle attrezzature per il recupero delle reti da pesca perdute. Se le reti da pesca sono state perdute, il comandante del peschereccio deve cercare di recuperarle quanto prima possibile. Se le reti da pesca non possono essere recuperate, entro 24 ore il comandante del peschereccio deve informare le autorità del proprio Stato membro di bandiera. Lo Stato membro di bandiera deve informare a sua volta l'autorità competente dello Stato membro costiero. Le informazioni includono il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio, il tipo di reti da pesca perdute e il luogo della perdita, nonché le misure messe in atto per recuperarle. I pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri possono essere esentati. Ai sensi della proposta di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, la segnalazione da parte dei pescherecci deve avvenire mediante un giornale di bordo elettronico e gli Stati membri sono tenuti a raccogliere e registrare le informazioni sulle reti da pesca perdute e a fornirle alla Commissione su richiesta. Anche le informazioni raccolte e disponibili nelle ricevute di conferimento dei rifiuti accidentalmente pescati in linea con la presente direttiva potrebbero essere comunicate in questa maniera.

considerando n. (29)

Per i piccoli porti non commerciali può rivelarsi difficile adottare e monitorare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, per esempio le aree di ormeggio e i porti turistici, che sono interessati da un traffico poco frequente, caratterizzato solo da imbarcazioni da diporto, o che è utilizzato solo per una parte dell'anno.

I rifiuti prodotti da questi piccoli porti sono solitamente gestiti dal sistema di gestione dei rifiuti urbani, in conformità dei principi della direttiva 2008/98/CE.

Al fine di non sovraccaricare gli enti locali e agevolare la gestione dei rifiuti in detti piccoli porti, dovrebbe essere sufficiente includere i rifiuti prodotti da tali porti nel flusso di rifiuti urbani e gestirli di conseguenza, richiedendo altresì che i porti mettano a disposizione dei loro utenti informazioni relative alla raccolta dei rifiuti e che i porti esentati siano inseriti in un sistema elettronico per consentire un livello minimo di monitoraggio.

APPROFONDIMENTO 3

Esclusioni art. 185

Non rientrano nel campo di applicazione della parte 4^a (gestione dei rifiuti):

- a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) In quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - Le acque di scarico diretto, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - I rifiuti radioattivi;
 - I materiali esplosivi in disuso;
 - I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) I materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui Materie prime secondarie Sottoprodotti Terre e rocce da scavo.

Materie prime secondarie:(art. 181-bis) Non rientrano nella definizione di rifiuto le materie, le sostanze e i prodotti secondari che rispettano di quanto segue:

1. siano prodotti da un'operazione di riutilizzo, riciclo o recupero di rifiuti;
2. siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre;
3. siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse;
4. siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l'immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l'utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all'ambiente e alla salute derivanti dal loro utilizzo;
5. abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato.

Le definizioni delle materie prime secondarie saranno fissate con (futuri) decreti ministeriali.

Sino all'emanazione dei previsti decreti continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al:

D.M. 5 febbraio 1998 per i rifiuti non pericolosi

D.M. 12 giugno 2002, n. 161 per i rifiuti pericolosi

D.M. 17 novembre 2005, n. 269 per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi.

Sottoprodotto: (art. 183, comma 1, lettera p)

Sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5. abbiano un valore economico di mercato.

Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1, dell'art. 183: Materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas; Materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti da pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi; eccedenze derivanti dalla preparazione di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali da affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Terre e rocce da scavo: (art. 186).



APPROFONDIMENTO 4

Struttura dell'assimilazione dei Rifiuti Urbani

Per quanto attiene alla disciplina dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, il D.Lgs. n. 152 del 2006 non ha introdotto modifiche rispetto all'abrogato D.Lgs. 22 del 1997.

In merito alla struttura dell'assimilazione, che rimane individuata nel modo seguente:

1. Enunciazione di legge dell'esistenza di rifiuti speciali assimilabili agli urbani;
 2. Decreto ministeriale sui criteri di assimilazione;
 3. Concreta individuazione nel Regolamento comunale delle tipologie e delle quantità dei rifiuti assimilati.
- Il comma secondo, lett. b) dell'art.184 classifica come rifiuti urbani. Nel frattempo, si fa riferimento ai regolamenti comunali che nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani, stabiliscono l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

APPROFONDIMENTO 5

Procedura per una puntuale attribuzione del Codice CER tratto da “Dispaccio RAM (Reparto Ambiente Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto 3836 03.10.2013) Raccolta e smaltimento reti da pesca in disuso e/o confiscate”

...omissis

1. Preliminare attribuzione del codice CER alle singole tipologie di rifiuti a cura del competente Dipartimento dell'ARPA o, in alternativa, di laboratori accreditati¹. In quest'ultimo caso sarà cura della ditta che si propone per il ritiro a provvedere, a sue spese, alle varie fasi:

- a. Documentare il campionamento,
- b. Effettuare l'analisi presso un laboratorio accreditato e depositare due esemplari di campione di cui uno ad uso archivio e l'altro a disposizione dell'Ente di controllo (es. ARPA). Il Certificato delle analisi effettuate dovrà essere consegnato all'Autorità marittima.

2. Verifica, previa acquisizione delle autorizzazioni in possesso delle imprese che si propongono per il²ritiro dei rifiuti, della corrispondenza tra i codici CER contenuti nelle predette autorizzazioni, e quelli attribuiti dall'ARPA o eventuali laboratori accreditati.

3. Acquisire autocertificazione dell'idoneità dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti.

4. Verificare, laddove sia necessario bonificare le reti dei componenti “pericolosi”, che gli stessi siano separatamente e correttamente trattati da ditte all'uopo autorizzate.

5. Subordinare in ogni caso il ritiro di qualsiasi tipologia di rifiuto, al rilascio della prescritta documentazione ai fini della tracciabilità dello stesso, tenendo presente il D.Lgs. 101/2013 del 31 agosto u.s. (entrata in vigore del sistema SISTRI). **Abrogato**

...omissis

¹ Laboratorio accreditato ACCREDIA per l'analisi specifica.

² Ritiro e smaltimento.



APPROFONDIMENTO 6

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI (NON ESAUSTIVA) CHE POTENZIALMENTE POSSONO ESSERE PRODOTTI NELL'ATTIVITÀ DI PESCA

CER 020100 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA

- 020101 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
- 020102 scarti di tessuti animali
- 020103 scarti di tessuti vegetali
- 020104 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 020110 rifiuti metallici
- 020199 rifiuti non specificati altrimenti

CER 05 01 03* morchie depositate sul fondo dei serbatoi

CER 080100 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO E DELLA RIMOZIONE DI PITTURE E VERNICI

- 080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose D15; D9; D13; D14;
- 080112 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111 D15; D9; D13; D14;

CER 130100 OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)

- 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
- 13 01 05* emulsioni non clorurate
- 13 01 11* oli sintetici per circuiti idraulici
- 13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
- 13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 02 03 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile
- 13 02 03 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
- 13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna
- 13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli
- 13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione
- 13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua
- 13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua

CER 2001 FRAZIONI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA (TRANNE 15 01)

- 200101 carta e cartone
- 200102 vetro
- 200108 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 200110 abbigliamento
- 200111 prodotti tessili
- 200113* solventi
- 200114* acidi
- 200115* sostanze alcaline
- 200121* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 200123* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 200125 oli e grassi commestibili



- 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 200127* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 200128 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 200129* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 200130 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 200133* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 200134 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 200135* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 200137* legno, contenente sostanze pericolose
- 200138 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 200139 plastica
- 200140 metallo
- 200141 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
- 200199 altre frazioni non specificate altrimenti

Rifiuti urbani non differenziati

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati

CER 1501 IMBALLAGGI (COMPRESI I RIFIUTI URBANI DI IMBALLAGGIO OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA)

- 150101 imballaggi in carta e cartone
- 150102 imballaggi in plastica
- 150103 imballaggi in legno
- 150104 imballaggi metallici
- 150105 imballaggi in materiali compositi
- 150106 imballaggi in materiali misti
- 150107 imballaggi in vetro
- 150109 imballaggi in materia tessile
- 150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
- 150111* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

CER 1502 ASSORBENTI, MATERIALI FILTRANTI, STRACCI E INDUMENTI PROTETTIVI

- 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02

CER 1601 VEICOLI FUORI USO APPARTENENTI A DIVERSI MODI DI TRASPORTO (COMPRESI LE MACCHINE MOBILI NON STRADALI) E RIFIUTI PRODOTTI DALLO SMANTELLAMENTO DI VEICOLI FUORI USO E DALLA MANUTENZIONE DI VEICOLI (TRANNE 13, 14, 16 06 E 16 08)

- 160104* veicoli fuori uso
- 160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- 160107* filtri dell'olio
- 160108* componenti contenenti mercurio
- 160109* componenti contenenti PCB
- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 160115 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14
- 160116 serbatoi per gas liquido
- 160117 metalli ferrosi



160118 metalli non ferrosi

160119 plastica

160120 vetro

160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14

160122 componenti non specificati altrimenti

160199 rifiuti non specificati altrimenti

CER 160200 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

160209* trasformatori e condensatori contenenti PCB

160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09

160211* apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC

160212* apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere

160213* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12

160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13

160215* componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

CER 180100 RIFIUTI SANITARI

18 01 03 * rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

1801 08 * medicinali citotossici e citostatici

18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08 20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici

APPROFONDIMENTO 7

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va stampato?

Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.

Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene vidimato?

(Nota Unioncamere del 29 gennaio 2008 n. 1467)

Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con $Y > X$;
- le pagine così pre-numerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;
- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti, pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.

COMPILAZIONE DEL REGISTRO – MODELLO A

Nel registro di carico e scarico devono essere effettuate le seguenti tipologie di operazione:

Movimento di carico, quando il rifiuto viene prodotto oppure preso in carico da terzi (gestori);

Movimento di scarico, quando un rifiuto viene conferito ad altre unità locali (a soggetti terzi autorizzati) o sottoposto ad operazioni di recupero o smaltimento.

L'annotazione in carico e scarico effettuata sul registro va riferita ad ogni singolo formulario (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. 2 lett. i).

Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.

Frontespizio

L'utilizzo del registro deve essere preceduto dalla compilazione del frontespizio riportando gli elementi identificativi dell'impresa.

DITTA

Dati anagrafici relativi all'impresa:

- Ragione sociale;
- Residenza e domicilio;
- Codice fiscale (che può coincidere con la partita IVA);
- Ubicazione esercizio.

ATTIVITÀ SVOLTA

In questo campo vanno inseriti i dati relativi all'attività svolta:

è possibile barrare una o più delle seguenti voci in base alla tipologia di gestione di rifiuti annotati nel registro:

- produzione di rifiuti;
- trasporto di rifiuti;
- recupero di rifiuti (codice R... - allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- smaltimento di rifiuti (codice D... - allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- intermediazione e commercio di rifiuti con detenzione.

**TIPO DI ATTIVITÀ**

Questo campo deve essere compilato solo dalle imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento.

Indicando la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, inertizzazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, altro.

NUMERO REGISTRAZIONE

Data e numero della prima e dell'ultima registrazione effettuata su quel registro.

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Elencazione di tutte le caratteristiche del rifiuto, con riferimento allo stato fisico e, solo per i rifiuti pericolosi, alle classi di pericolo.

L'elenco non deve in alcun modo essere barrato o completato, ma costituisce una sorta di legenda cui ricorrere in sede di annotazione delle operazioni di carico o scarico sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui quella specifica annotazione si riferisce.

*Prima colonna***TIPO DI MOVIMENTO**

L'azienda dovrà barrare la casella cui l'operazione si riferisce:

- **Operazione di carico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata prodotta da un processo produttivo (per i produttori) o da un'attività di trattamento di rifiuti (per gli smaltitori e recuperatori) o ricevuta (per i gestori);
- **Operazione di scarico** se la registrazione della quantità di rifiuto è stata conferita per lo smaltimento/recupero (per i produttori/detentori/trasportatori), smaltita o recuperata (per gli smaltitori ed i recuperatori) con operazioni da D1 a D14 e da R1 a R13.

DATA

Va riportata la data della registrazione, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti per le registrazioni.

PROGRESSIVO DEL MOVIMENTO

È obbligatorio attribuire un numero progressivo ai movimenti.

Per motivi di ordine pratico è possibile annotare in modo progressivo su base annua le registrazioni: in tal modo la prima registrazione di ogni anno ha numero 1 (es. 1,2,..., ecc.).

NUMERO DEL FORMULARIO

Il numero del formulario è un codice composto da lettere e numeri, prestampato sul formulario e posto in genere in alto a destra dello stampato:

- per i produttori deve essere riportato solo in caso di movimento di scarico (rifiuti in uscita dallo stabilimento);
- per il gestore deve essere sempre riportato, con esclusione soltanto dei movimenti di carico relativi a rifiuti prodotti nelle operazioni di recupero o smaltimento, in quanto nuovo produttore;
- per il trasportatore il numero di formulario deve sempre essere riportato e l'annotazione di carico e scarico effettuata sul registro deve essere riferita ad ogni singolo formulario.

Se per uno stesso codice CER sono stati emessi più formulari in uno stesso giorno, si dovrà compilare un movimento di carico / scarico per ogni formulario.

DATA DEL FORMULARIO

Si dovrà indicare la data di emissione del formulario che può essere diversa dalla data effettiva del trasporto, in quanto il formulario può essere predisposto in data precedente all'effettivo momento in cui il rifiuto viene consegnato per il trasporto (Circolare Ministeriale 4 agosto 1998, punto 2 lett. c).

RIFERIMENTO OPERAZIONI CARICO

Al momento della registrazione dell'operazione di scarico vanno indicati i numeri dei movimenti di carico cui lo scarico si riferisce. Ad esempio se l'operazione di carico è stata registrata con il n.1, l'operazione di scarico fa riferimento a tale registrazione.

Seconda colonna

CODICE CER

È obbligatorio riportare il codice CER ed il nome codificato del rifiuto come riportato nel Elenco Europeo dei rifiuti, allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006).

ATTENZIONE: L'Allegato D è stato modificato dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DL 91/2014 con l'inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti pericolosi, che si applicheranno dal 18 febbraio 2015.

DESCRIZIONE DEL RIFIUTO

Va riportata la descrizione del rifiuto corrispondente alla voce del catalogo; quando viene indicato un rifiuto XXXX99 vanno specificate le caratteristiche che rendono il rifiuto immediatamente identificabile all'azienda.

STATO FISICO

Va riportato, con il numero (1-2-3-4) o per esteso (solido polverulento, solido non polverulento, fangoso palabile, liquido), lo stato fisico del rifiuto in base alla legenda presente nel frontespizio del registro.

CLASSI DI PERICOLOSITÀ

È un campo obbligatorio soltanto per i rifiuti pericolosi. Questi sono individuati con un asterisco* nell'elenco europeo dei rifiuti, introdotto con la decisione europea 2000/532/CE e successive modifiche.

In questa casella del registro vanno indicate le classi di pericolosità riportate al punto 5 B) del frontespizio. Per la definizione delle classi di pericolosità sarà opportuno far riferimento alla sostanza pericolosa che ha originato il rifiuto oppure all'analisi del rifiuto stesso.

Quando va fatta l'analisi del rifiuto?

L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente sia in relazione a variazioni di composizione del rifiuto che, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.

Qualora vengano apportate variazioni al ciclo produttivo o alle materie prime impiegate si dovrà comunque procedere ad effettuare una nuova analisi.

La disciplina sulle discariche (D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36) prevede infatti che il produttore effettui una caratterizzazione di base di ciascuna tipologia dei rifiuti (e cioè determini le caratteristiche dei rifiuti, raccogliendo informazioni in merito a tipo, origine, codice europeo e quant'altro relativo al rifiuto):

- in occasione del primo conferimento alla discarica;
- ogni qualvolta sia intervenuta una "variazione significativa del processo che origina i rifiuti";
- comunque, almeno una volta all'anno.

Se le caratteristiche di base di un determinato rifiuto dimostrano che questo soddisfa i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tale rifiuto è considerato ammissibile nella corrispondente categoria. Il gestore della discarica, da parte sua, deve verificare la conformità dei rifiuti smaltiti (cioè accertarsi che questi corrispondano alla caratterizzazione dei rifiuti e soddisfino i criteri di ammissibilità) e ammettere in discarica solo i rifiuti conformi alla descrizione riportata nella documentazione di accompagnamento secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 36/2003.

La disciplina in materia di recupero semplificato (D.M. 5 febbraio 1998 aggiornato dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186) prevede che il produttore del rifiuto ha l'obbligo di eseguire le analisi:

- al primo conferimento del rifiuto all'impianto di recupero;



- in caso di modifiche sostanziali del processo produttivo;
- comunque, almeno ogni 24 mesi.

Il titolare dell'impianto di recupero deve verificare la conformità del rifiuto a quanto dichiarato dal produttore, nonché alle prescrizioni e condizioni di esercizio.

RIFIUTO DESTINATO A

È richiesto ai produttori per i soli movimenti di scarico: barrare il campo dello smaltimento o del recupero e indicare il codice D o R, in base all'effettiva destinazione del rifiuto.

Mentre per i gestori, l'indicazione del destino del rifiuto è data ai movimenti relativi ai rifiuti in arrivo all'impianto (carico) e avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento.

Terza colonna

QUANTITÀ

Deve sempre essere riportata la quantità di rifiuti prodotti/gestiti relativa a quel movimento di carico/scarico, utilizzando le seguenti unità di misura: Kg o litri o metri cubi (art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006).3

Con quale unità di misura deve essere indicato il rifiuto nel registro di carico e scarico?

L'art. 190, comma 7, D.Lgs. 152/2006, modificando la disciplina precedente, ha reso Kg o litri o metri cubi alternativi tra loro.

L'utilizzo dei metri cubi come unità di misura non è invece previsto nel formulario.

Come va indicato il peso da verificarsi a destino?

È sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in: Kg o litri o metri cubi, e solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno:

- indicare la quantità stimata sul registro;
- barrare sul formulario la casella per la verifica del peso a destino;
- inoltre, sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario, si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni". (Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n.1 lett. t).

I Rifiuti prodotti da attività di recupero e i non rifiuti risultanti da attività di recupero vanno indicati nel registro di carico e scarico?

I rifiuti derivanti dall'attività di recupero devono essere annotati nel registro di carico e scarico: in questo caso si assume il ruolo di nuovo produttore.

Non deve essere annotata qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.Lgs. 152/2006.

Quarta colonna

LUOGO DI PRODUZIONE

Deve essere indicato il luogo di produzione del rifiuto.

La compilazione dell'attività di provenienza del rifiuto è obbligatoria per i soli soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono registri presso unità centralizzate o di coordinamento.

LUOGO DI CONCENTRAMENTO

I rifiuti da manutenzione delle infrastrutture possono essere raccolti in un "luogo di concentrazione", dove viene effettuata una valutazione tecnica che consente di individuare il materiale che è realmente possibile riutilizzare, senza che però sia sottoposto a trattamento. In questo caso, il luogo di concentrazione è da considerarsi il luogo di produzione dei rifiuti. In alternativa, il luogo di produzione può coincidere con la sede del cantiere di manutenzione o con la sede locale del gestore dell'infrastruttura.



La valutazione circa la possibilità di riutilizzare il materiale derivante da manutenzione deve essere effettuata entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, e tutta la documentazione, unitamente ai registri di carico e scarico, deve essere conservata per 5 anni (art. 230, comma 4. D.Lgs. 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

Per i rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria, il luogo di produzione coincide con la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006).

Chi è il produttore/detentore nell'attività di manutenzione?

Un aspetto fondamentale nelle attività di manutenzione è stabilire chi sia il produttore del rifiuto. In assenza di una specifica disposizione di legge, si sono consolidate due ipotesi ben distinte:

1) Se l'impresa di manutenzione svolge tale attività in totale autonomia, agendo con professionalità, autonoma organizzazione e autonomia gestionale e decisionale (mezzi, attrezzature e personale ecc.), si configura come produttore iniziale del rifiuto il manutentore.

2) Se a decidere cosa sostituire è il committente, proprietario del bene o del luogo dove si svolge l'attività di manutenzione, in quanto consapevole di ciò che deve essere sostituito perché rotto o obsoleto, sarà quest'ultimo il produttore iniziale del rifiuto.

Dall'individuazione del produttore del rifiuto derivano conseguenze di gestione documentale importanti:

Nel caso 1)

- il manutentore, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico tenuto presso la propria sede o il domicilio dello stesso,
- presso la sede o il domicilio dell'impresa di manutenzione è ammesso il deposito temporaneo (art. 230 e 266, comma 4, D.Lgs. 152/2006),
- il luogo di produzione è assimilato al luogo di deposito temporaneo,
- il formulario viene redatto e firmato dal manutentore.

Nel caso 2)

- il committente, in quanto produttore iniziale, compilerà il registro di carico e scarico, se tenuto ai sensi della normativa vigente,
- è ammesso il deposito temporaneo unicamente nel luogo dove il rifiuto è stato prodotto,
- il formulario viene redatto e firmato dal committente.

INTERMEDIARIO/COMMERCIANTE

Qualora le operazioni di gestione dei rifiuti siano effettuate tramite un soggetto terzo che abbia svolto un'attività di intermediazione, si devono riportare i dati:

- Denominazione (Nome o ragione sociale)
- Sede (Indirizzo)
- C.F. Codice Fiscale
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Quinta colonna

ANNOTAZIONI

In questa colonna vanno riportate eventuali note di correzione al movimento, in modo da evitare cancellature e abrasioni.

In questa sezione devono anche essere riportate eventuali annotazioni aggiuntive.

Si propongono alcuni esempi:



- nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo. Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio Annotazioni;
- nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, al rientro del carico, parziale o totale, il produttore/detentore indicherà nello spazio Annotazioni, la quantità respinta e quindi rientrata in impianto.

GESTIONE DEL REGISTRO

Tempi di registrazione

Ai sensi dell'art. 190, comma 1-quater del D.Lgs. 152/2006, le annotazioni vanno effettuate con la seguente frequenza:

- a) per i **produttori** (Enti e Imprese produttori iniziali) **almeno entro 10 giorni lavorativi** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per gli Enti e le Imprese che effettuano **operazioni di preparazione per il riutilizzo**, entro 10 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;
- c) per i soggetti che effettuano le **operazioni di trattamento (recupero e di smaltimento)** entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
- d) per **gli intermediari e i commercianti**, almeno 2 giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione;
- e) *per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto (non espressamente previsto);*
- f) per i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo disciplinati dal DPR 15 luglio 2003, n. 254 l'annotazione nel registro di carico e scarico **deve avvenire entro 5 giorni** dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Luogo di tenuta

I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione (art.190, comma 2, D.Lgs. 152/2006).

Nello specifico il luogo di tenuta dei registri varia in relazione al tipo di attività svolta dall'intestatario del registro.

PRODUTTORI E GESTORI DI RIFIUTI

- presso tutti gli impianti di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti;
- presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- presso la sede dei commercianti e degli intermediari di rifiuti.

PICCOLI PRODUTTORI

Per i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 190, comma 1, lettera a) la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 tonnellate di rifiuti non pericolosi, è data la possibilità di tenere il registro presso le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi.

Le organizzazioni di categoria interessate o le società di servizi devono provvedere ad annotare i dati previsti con cadenza mensile e i produttori devono comunque mantenere presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, comma 3, D.Lgs. 152/2006).

RIFIUTI DA MANUTENZIONE ALLE INFRASTRUTTURE DI INTERESSE PUBBLICO

Il registro di carico e scarico relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto (art. 230, comma 4. D.Lgs. 152/2006):

- Presso la sede del cantiere che gestisce l'attività di manutenzione;

oppure

- Presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione;

oppure



- Presso il “luogo di concentrazione” dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente **riutilizzabile**.

RIFIUTI DA MANUTENZIONI E ASSISTENZA SANITARIA

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività (art. 266, comma 4, del D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico e scarico dove annotare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria è quello tenuto presso l’ubicazione dell’esercizio (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell’impresa o dell’ente che ha effettuato l’attività di manutenzione o l’intervento di assistenza sanitaria.

Conservazione del registro

I registri devono essere conservati almeno per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione, salvo i registri delle *discariche*, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione: Regione o Provincia (art. 188 comma 2, del D.Lgs. 152/2006).

Altri Registri

L’art. 264, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 152/2006, ha abrogato l’art. 8 del D.Lgs. 27/01/1992, n. 95 che prevedeva l’obbligo di tenuta di un apposito registro per i produttori, detentori, raccoglitori o eliminatori di oli minerali usati in quantitativi superiori a 300 chilogrammi annui.

Il registro di carico e scarico rifiuti è l’unico registro obbligatorio per la gestione dei rifiuti costituiti da oli minerali usati (art. 264 comma 1 del D.Lgs. 152/2006).

È ammessa la miscelazione degli oli usati durante il deposito temporaneo?

In deroga a quanto previsto dall’art. 187, comma 1, D.Lgs. 152/2006, il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi ma in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare a processi di trattamento diversi fra loro.

È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze (Art. 216-bis del D.Lgs. 152/2006). La miscelazione deve avvenire nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 187 D.Lgs. 152/2006, che si riportano di seguito:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all’art. 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
- b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione (ai sensi degli articoli 208, 209 e 211);
- c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili (articolo 183, comma 1, lettera nn).

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI PERICOLOSI

La Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione del DI 91/2014 ha modificato l’allegato D con l’inserimento di nuove disposizioni per la classificazione dei rifiuti, che integrano quelle già contenute nella introduzione dell’allegato D e si applicano a partire dal 18 febbraio 2015.

La disposizione prevede che:

- 1) la classificazione deve avvenire “in ogni caso prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione”;
- 2) se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso “assoluto” (ovvero univoco), esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione, le proprietà di pericolo del rifiuto sono quelle definite dai punti da H1 a H15;
- 3) se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione;
- 4) se un rifiuto è classificato con voci a specchio, per stabilire se è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.



Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;
- la conoscenza del processo chimico;
- il campionamento e l'analisi del rifiuto;

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le fonti informative europee ed internazionali;
- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le fasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

Sono poi individuate due ipotesi specifiche, per le quali sono previste le seguenti istruzioni:

CASO 1)

i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico (e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono), per individuare le caratteristiche di pericolo vanno presi a riferimento i “composti peggiori”, in applicazione del principio di precauzione;

CASO 2)

le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite dai commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, allora il rifiuto si classifica come pericoloso.

APPROFONDIMENTO 8

Quindi, sono **tenuti alla comunicazione annuale delle caratteristiche qualitative dei rifiuti** originati dalla propria attività:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti (compresi le imprese e gli enti che trasportano i rifiuti speciali pericolosi che decadono dall'esercizio della loro attività);
- Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali e attività di recupero e smaltimento di rifiuti, o costituiti da fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi^[6]. La Comunicazione rifiuti deve essere presentata anche dai gestori degli impianti portuali di raccolta e dei servizi portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico (art. 4, c. 6, D.Lgs. 182/2003);
- Imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8.000 euro ma, a seguito delle previsioni della Legge 28 dicembre 2015 n. 221, gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, così come i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi di barbiere e parrucchiere, attività degli istituti di bellezza e di tatuaggio e piercing), non sono più tenuti a presentare il MUD.

Esonerate, infine, anche le imprese e gli enti che **raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi**.

Di seguito i soggetti obbligati a presentare le altre Comunicazioni:

Comunicazione Veicoli Fuori Uso

Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e dei relativi componenti e materiali.

Comunicazione Imballaggi

sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c)^[11]; sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all'allegato B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Comunicazione RAEE

Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.

Finito di stampare nel mese di Ottobre 2019